

FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC - ETS

MODELLO EX DLGS 231/2001 PER LA PREVENZIONE DEI REATI DA PARTE DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALTRI REATI EX DLGS 231/2001 PER IL PERIODO 2026-2028 DELLA FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC - ETS

(ai sensi del dlgs 231/2001 e dell'art. 1, comma 5, lettera a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 2-bis del decreto legislativo 33/2013 introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016, commi 2c e 3, parte integrante del "Modello ex dlgs 231/2001 per la prevenzione dei reati)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC il 17 giugno 2026

INDICE

Introduzione

1. Responsabile della prevenzione della corruzione
2. Individuazione delle aree a maggior rischio corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente. Interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione
3. Programmazione della formazione
4. Procedure per l'attuazione delle decisioni in relazione al rischio di fenomeni corruttivi
5. Codice di comportamento
6. Procedure per l'aggiornamento
7. Informazione all'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
8. Sistema informativo per il monitoraggio sull'implementazione del modello
9. Sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure anticorruzione adottate

INTRODUZIONE

Con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 sono state dettate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Il sistema di prevenzione delineato dal legislatore prevede a livello nazionale il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello di ciascuna Pubblica Amministrazione, Piani di prevenzione triennali. Il PNA, approvato in data 11 settembre 2013, rappresenta lo strumento attraverso il

quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale e in particolare rivolge la sua attenzione anche agli "enti di diritto privato in controllo pubblico", ossia gli enti nei quali le pubbliche amministrazioni hanno poteri di nomina dei componenti degli organi o di vigilanza (" Sono da intendere quali "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi").

Tra questi enti può essere quindi annoverata la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC ETS, di seguito "Fondazione CDEC", anche se lo Statuto adottato nel 2018 non prevede più come in precedenza, la nomina di un revisore da parte ministeriale. Dal dettato del PNA si evince: "al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge numero 190/2012 gli enti di diritto privato in controllo pubblico anche di livello locale sono tenuti ad introdurre ad implementare adeguate misure organizzative gestionali" (pag. 33); e che "gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri piani di Prevenzione della corruzione ..., nonché definire nei propri modelli di organizzazione gestione dei meccanismi di rendicontazione trasparente". Nell'allegato 1 al PNA al capitolo "B.2 Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico" si legge: "Al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del PNA) e presentano il seguente contenuto minimo: — individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente; — previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione; — previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi; — individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; — previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative; — regolazione di procedure per l'aggiornamento; — previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; — regolazione di un sistema

informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante; — introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Precisa il PNA che l'ente definisce la struttura ed i contenuti specifici dei modelli in questione, tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà.

Partendo dal citato quadro normativo e, considerata la realtà della Fondazione CDEC, si stabilisce di adottare il seguente modello organizzativo ritenuto essenziale per essere al riparo da fenomeni corruttivi:

- piano anticorruzione con i contenuti di cui all'allegato 1 PNA paragrafo B.2;
- adozione di un codice di comportamento (codice etico);
- rispetto degli obblighi sulla trasparenza di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013.

1. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In ossequio a quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC in data 8 maggio 2018, è stato nominato "Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione" della Fondazione CDEC il dott. Gadi Luzzatto Voghera, Direttore della Fondazione CDEC.

2. INDIVIDUAZIONE (MAPPATURA) DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO CORRUZIONE VALUTATE IN RELAZIONE AL CONTESTO, ALL'ATTIVITA' E ALLE FUNZIONI DELL'ENTE. INTERVENTI ORGANIZZATIVI VOLTI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Preliminarmente va fatta una precisazione terminologica: per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un evento reato di cui all'elenco del Dlgs 231/2001, e successive modifiche, da intendersi qui integralmente richiamato. La Legge 190/2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le Amministrazioni. Tali aree, elencate nell'art. 1, comma 16, si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 150/2009.

Con riferimento all'attività e alla realtà della Fondazione CDEC a tali procedimenti va aggiunto:

e) richieste, ottenimento e gestione di contributi pubblici

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio:

a) *autorizzazione o concessione*. Poiché la Fondazione CDEC non è un ente pubblico che rilasci concessioni o autorizzazioni e non si tratta di un settore o attività in cui la Fondazione CDEC sia attiva, essa non incorre al riguardo ad alcun rischio di commissione di reati di cui al dlgs 231/2001, in particolare corruttivi.

b) *processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa*.

Per la predetta area di rischio sono individuati nei documenti del settore pubblico i seguenti rischi: a) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; b) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; c) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; d) Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.

La Fondazione CDEC essendo peraltro un ente privato, ove debba affidare lavori o commesse, opera a trattativa privata mediante i normali strumenti di diritto privato (contratti di opera, somministrazione, acquisto). Inoltre, dopo la avvenuta conclusione a fine 2021 dell'allestimento dei nuovi uffici nei locali concessi in comodato alla Fondazione CDEC da RFI presso il Memoriale della Shoah alla Stazione centrale di Milano (per le quali sono state adottate dal CdA specifiche procedure di affidamento dei lavori con appalto privato e particolari controlli gestionali e contabili durante e a posteriori), la Fondazione CDEC ricorre all'acquisizione di beni e servizi da

terzi solo in misura ridotta, secondo le normali esigenze di funzionamento (cancelleria, libri, servizi professionali).

Alla luce dei predetti dati di fatto e del contesto legale in cui la Fondazione CDEC opera, a tale attività viene attribuito un grado di rischio considerato *basso*. Al fine di eliminare il rischi relativi all'area di cui sopra sono state comunque messe in opera le seguenti misure di prevenzione: *procedimentalizzazione* delle procedure contrattuali, *definizione di procedimenti* standardizzati a cura del Direttore con la collaborazione e il controllo della funzione contabile per le acquisizioni, ripetitive e non, entro i limiti di spesa del Direttore (€ 3.500 come da delibera del CdA del marzo 2023); *autorizzazione* in aggiunta del Presidente o della Giunta per acquisti una tantum di importo maggiore; *controlli* di qualità e monitoraggio contabile.

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

In ragione della sua veste e operatività, la Fondazione CDEC non eroga contributi, sovvenzioni e simili a terzi, persone fisiche o giuridiche. Può stipulare contratti di collaborazione con altri enti, e in tal caso la responsabilità anche delle condizioni economiche è assunta dalla Giunta. La Fondazione CDEC può essere assegnataria di progetti di ricerca che prevedano il riversamento di parte del contributo ricevuto ad altri enti, partner nei progetti. In tali casi il presidio contro irregolarità è assicurato dalle condizioni del progetto ("grant"), dai controlli esercitati dall'ente erogante, dalla supervisione interna dello svolgimento del progetto e della correttezza delle erogazioni a terzi da parte della Giunta, oltre al controllo contabile interno. Il rischio è considerato perciò *medio/basso*

d) processi finalizzati all'acquisizione e alla gestione del personale; reclutamento del personale e gestione delle progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione

Per la predetta area di rischio sono individuati nella PA i seguenti rischi: a) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; c) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati

particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Dato il limitato numero di dipendenti (stabilmente circa 14) e di collaboratori esterni continuativi si ritiene *basso* il rischio di non ottemperanza ai criteri predetti di trasparenza e correttezza amministrativa con rischio di commissione di reati. Ciò soprattutto considerando che la maggior parte dei dipendenti e collaboratori devono presentare competenze professionali specifiche (bibliotecari, archivisti, ricercatori, per di più con competenza in materia ebraica) per cui la competizione è scarsa e la scelta delimitata da criteri oggettivi. Al fine di eliminare i rischi relativi all'area di cui sopra come riportato nel PNA, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione: Procedimentalizzazione delle assunzioni, esercizio dei poteri riconosciuti dalla legge e dal CCNL al datore di lavoro quanto ad accertamento e controllo della diligenza, correttezza, impegno, competenza dei dipendenti.

(e) richieste, ottenimento e gestione di contributi pubblici

Si tratta di attività essenziale, svolta regolarmente dalla Fondazione CDEC per perseguire i propri scopi ed ottenere i mezzi di funzionamento necessari, che coinvolge somme importanti in relazione al suo bilancio. I rischi possono consistere nella messa in opera da parte di esponenti, dirigenti, dipendenti o collaboratori di attività scorrette, o al limite corruttive, per ottenere indebitamenti tali contributi, oppure nel loro utilizzo per fini non autorizzati e messa in opera di attività per nascondere simili irregolarità. Il rischio può essere considerato *medio/alto*. D'altra parte le procedure messe in atto dagli enti eroganti (bandi, domande articolate, procedure di aggiudicazione e successivamente di rendicontazione) riducono tali rischi in partenza. Per minimizzare tali rischi, la Fondazione CDEC ha in opera presidi quali: elaborazione collettiva delle richieste da parte dei propri esperti interni e, se del caso, esterni; una volta ottenuta l'aggiudicazione, affidamento dello svolgimento al personale competente, solitamente indicato nella richiesta; monitoraggio dello svolgimento e dei risultati; controllo contabile sull'uso degli importi ricevuti, rendicontazione da parte dei responsabili di settori, direzione, Giunta.

Tutti i controlli di cui sopra saranno svolti regolarmente nel corso del triennio, migliorando se del caso le procedure già in essere.

3. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE

I dipendenti della Fondazione CDEC che curano le attività individuate a rischio di corruzione e altri reati ex dlgs 231 sopraindicati saranno destinatari di corsi di formazione in materia al fine di riconoscere i rischi conseguenti l'attività svolta, perfezionare le modalità del loro svolgimento ed evitare la commissione di fenomeni corruttivi e altri reati come sopra.

4. PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI IN RELAZIONE AL RISCHIO DI FENOMENI CORRUTTIVI

Al fine di evitare il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi e di altri reati, le decisioni inerenti le attività di cui alle aree a rischio continueranno ad essere assunte dal Direttore secondo le indicazioni e il controllo della Giunta e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC anche al fine di monitorare il rispetto delle procedure e in modo da generare un flusso continuo di informazioni.

5. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

È adottato il "Codice di comportamento (codice etico) della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC onlus", allegato al presente piano, al fine di evitare comportamenti a rischio di corruzione e altri ex dlgs 231/2001. Ciascun dipendente e collaboratore della Fondazione CDEC a qualsiasi titolo ne è stato reso edotto e deve rispettarlo e firmarlo per ricevuta all'atto dell'istaurazione del rapporto. Il codice è inoltre esposto negli uffici della Fondazione CDEC.

6. PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento rappresenta una fase molto importante delle misure adottate dalla Fondazione CDEC per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi. A tal fine si dovrà monitorare la funzionalità delle misure stesse con la realtà della Fondazione CDEC nello svolgimento delle sue attività.

7. INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEL MODELLO E NOMINA

Periodicamente in sede di Consiglio di Amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione riferirà in merito all'attuazione dei modelli anticorruzione e all'attività degli uffici in merito.

L'organismo in questione è stato individuato dal CdA nel Collegio dei Revisori, cui è stata attribuita detta funzione nella riunione del CdA del 17 giugno 2026.

8. SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

La Fondazione CDEC relazionerà annualmente il MIC e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) sulle attività poste in essere per la prevenzione della corruzione e degli altri reati ex DLGS 231/2001 con la comunicazione di eventuali azioni specifiche intraprese ed eventuali infrazioni riscontrate.

9. SISTEMA DISCIPLINARE PER SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE

Il mancato rispetto delle procedure anticorruzione sarà oggetto di responsabilità disciplinare secondo l'allegato Codice di comportamento, il CCNL di riferimento, e le decisioni assunte nel caso specifico dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CDEC in riferimento alla gravità del fatto commesso nel caso concreto.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione CDEC si attiene in materia alle norme del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 a tutela dei diritti dei dipendenti e collaboratori

CODICE DI COMPORTAMENTO (CODICE ETICO)

Vedi documento separato

Milano, 17 giugno 2026